

Modifiche e disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici

Approfondimento

Legge 11 gennaio 2018, n. 4 *Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.*

Il 1 febbraio 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [Legge 11 gennaio 2018, n. 4](#) che introduce **nuovi strumenti di tutela dei figli**, siano essi minorenni o maggiorenni non economicamente sufficienti, **rimasti orfani in seguito ad un crimine commesso nei confronti del genitore dal coniuge**, anche se separato o divorziato, da chi è o era parte di unione civile, o comunque da colui il quale era parte di una relazione di tipo sentimentale, che è sfociata in una convivenza. Siamo ben consapevoli di quanto i dati delle vittime di questo tipo di crimini, in particolare vittime di "femminicidio", siano preoccupanti anche nel nostro Paese. Questa legge ha colmato quel vuoto di tutela che era divenuto inaccettabile dinanzi a un tale fenomeno. Va detto, innanzitutto, che il nuovo testo **equipara l'omicidio del coniuge a quello del partner civile e del convivente**, volendo in tal modo tutelare i figli in qualsiasi tipologia di unione, sia essa coniugale o a essa equiparata.

Vediamo più nel dettaglio quali sono le novità introdotte. L'**art.1** dispone che venga **esteso il gratuito patrocinio**, derogando ai già previsti limiti di reddito, anche ai **figli minori o ai figli maggiorenni**, che non siano autosufficienti a livello economico, **rimasti orfani di un genitore a seguito dell'omicidio commesso dal coniuge**, anche legalmente separato o divorziato, o dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza. In tal modo viene modificato l'**art. 76** del [Decreto del presidente della Repubblica n.115/2002](#) riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Le modifiche interessano, conseguentemente, anche il **codice penale**, in cui, all'**art. 577**, vengono aggiunte le ulteriori definizioni, di cui si diceva poco sopra, riguardanti i genitori indipendentemente dal tipo di unione intercorrente tra loro.

Gli **artt. 3 e 4** modificano rispettivamente gli articoli **316 e 539** del codice di procedura penale, introducendo il **sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime** e l'assegnazione di una **provvisionale in loro favore**, in misura non inferiore al **50 per cento** del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile (nel caso in cui vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, il sequestro si

converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisoria accordata).

L'art. 7 va invece a modificare l'art. 1 della [Legge 27 luglio 2011, n. 125](#), con la quale è stata disciplinata l'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. Viene infatti aggiunto il **comma 1-bis**, nel quale si stabilisce la **sospensione del diritto del coniuge indagato alla pensione di reversibilità del congiunto ucciso**, a partire dal momento della richiesta a rinvio a giudizio. Inoltre è inserito il **comma 1-ter**, che prevede la **destinazione della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità** a tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore, ai **figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti**, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-bis, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica.

Il **punto più innovativo della Legge** è certamente l'introduzione dell'**indegnità a succedere**, cioè il coniuge omicida verrà automaticamente escluso dall'eredità dei beni dell'altro coniuge.

È infatti **aggiunto al codice civile l'art. 463-bis**, nel quale è stabilito che **sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile, indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento**.

Nel testo sono inoltre previste una serie di disposizioni volte a garantire agli orfani un valido sostegno per la prosecuzione degli studi o per l'avviamento al lavoro, per assicurare loro un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo necessario al pieno recupero dell'equilibrio psicologico.

Con l'art. 10 si **modifica l'art. 4 della Legge n.184 del 1983** disciplinante il **diritto del minore ad una famiglia**. Dopo il comma 5-quater, si inserisce il **comma 5-quinquies**, il quale stabilisce che nel caso in cui il minore sia rimasto privo di un idoneo ambiente familiare in seguito al crimine domestico di cui sopra, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede **privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado**. Se sono presenti fratelli o sorelle si dovrà cercare di garantire per tutti loro e tra loro, la continuità affettiva. Ai **servizi sociali**, come espresso nell'art. 5-sexies, spetta il **compito di assicurare ai minori coinvolti un sostegno psicologico adeguato** e l'accesso a tutte le misure di sostegno necessarie a garantire il **diritto allo studio e l'inserimento nelle attività lavorative**.

Si stabilisce, inoltre, all'art. 11, che venga incrementato, con uno stanziamento pari a due milioni di euro l'anno, il *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti*. Tale somma è destinata **all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici** e al finanziamento di **iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno** per il loro inserimento in attività lavorative sulla base delle disposizioni della presente legge. Si specifica che almeno il **70 per cento** di questo incremento debba essere **destinato agli interventi in favore dei minori**. Qualora poi, vi siano i presupposti necessari, la quota restante verrà destinata a un insieme di interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

In tal modo viene **modificata la denominazione del Fondo stesso**, che in seguito a questa legge diventa *«Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle*

richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici». Da sottolineare, inoltre, all'**art. 12**, la disposizione che stabilisce la **decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica** per gli autori di delitti di violenza domestica. Viene infatti inserito l'**art. 3-bis** dopo l'**art. 3** del [Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93](#) convertito, con modificazioni, dalla [Legge 15 ottobre 2013, n. 119](#), il quale ha emanato alcune disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

L'**art. 13**, in chiusura del presente testo di legge, disciplina la possibilità per gli orfani delle vittime di crimini domestici di richiedere il cambio del cognome, laddove sia lo stesso di quello del genitore condannato in via definitiva. È stabilito che la domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore sia presentata personalmente, ai sensi dell'**art. 89** del regolamento emanato con il [Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000](#), dal figlio maggiorenne o, in seguito ad autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minore. Qualora la persona sia interdetta, agirà nel suo interesse il tutore, dopo aver ricevuto la necessaria autorizzazione dal giudice tutelare. Nel caso in cui, invece, si tratti di un soggetto che abbia l'amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno oppure se possa compierli il beneficiario con l'assistenza dell'amministratore o, ancora, se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.

Carla Mura